



FAST – Federazione Autonoma dei Sindacati
dei Trasporti
Via Prenestina, 170
00176 Roma

FAST – Federazione Autonoma dei Sindacati
dei Trasporti
Stazione FS Piazza Duca d'Aosta
20124 Milano

OGGETTO: Personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto – Pensione di vecchiaia - Messaggio n. 11010 del 2 luglio 2012 – Note dei sigg. Marinelli Toni + altri 169 del 5/10/2012, del 12/10/2012, del 7/11/2012 e del 5/2/2013 trasmesse per il tramite dell'Associazione FAST.

Continuano a pervenire alla scrivente direzione, per il tramite di codesta Associazione, note, tutte dello stesso tenore, relative al messaggio di cui all'oggetto.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Con il messaggio su indicato non è stato introdotto alcun nuovo requisito per l'accesso al pensionamento di vecchiaia del personale viaggiante, ma è stato precisato - allo scopo di evitare violazioni alla legge - il significato del requisito già previsto in precedenza, dello svolgimento effettivo, stabile e prevalente delle mansioni tipiche del personale viaggiante. Infatti, l'accesso anticipato al pensionamento di vecchiaia del personale viaggiante è previsto nella considerazione che l'interessato abbia svolto effettivamente e in modo, se non in via esclusiva per tutta la vita lavorativa, quanto meno stabile e duraturo le mansioni della qualifica di personale viaggiante.

Come noto, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 503/1992, conferma i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992 per il personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Successivamente, il comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 414 del 1996, in materia di età pensionabile conferma le disposizioni di cui al su richiamato art. 5 del d.lgs. n. 503/1992.

Per la maturazione del requisito contributivo di 20 anni per l'accesso al pensionamento di vecchiaia per il personale viaggiante, l'Istituto ritiene sufficiente, tenuto conto della *ratio* della norma come sopra riferita, che la contribuzione versata per l'attività svolta come personale viaggiante sia superiore a quella eventualmente accreditata nello svolgimento di altre mansioni, anziché richiedere il soddisfacimento del requisito contributivo minimo di 20 anni per attività svolta esclusivamente con qualifica di personale viaggiante.

Per quanto concerne la dichiarazione relativa allo svolgimento effettivo, stabile e prevalente delle mansioni tipiche di personale viaggiante prevista pure in capo ai lavoratori, si osserva che si tratta di un onere di indicazione di elementi necessari ai fini della completezza della domanda di pensione, fermo restando che spetta all'Istituto la verifica di quanto dichiarato.

Pertanto, tale dichiarazione da parte del lavoratore, è stata prevista anche in considerazione delle evenienze in cui il datore ometta ovvero non possa più fornire la dichiarazione in questione.

Si invita l'Associazione in indirizzo a far conoscere il contenuto della presente a tutti gli interessati.

IL DIRETTORE CENTRALE

Gabriele Uselli